

# Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

**Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni  
28 dicembre 2020 - 19 gennaio 2021**

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-437/20</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>TRIBUNALE DI PARMA</b></p>	<p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG. DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p><b>Mercato interno - Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Esercizio di scommesse sportive – Concessione – Proroga</b></p> <p>Compatibilità con gli articoli del TFUE 49 – libertà di stabilimento, 52 (restrizioni per motivi di ordine pubblico), 56 (libera prestazione di servizi) e 106 (tutela della concorrenza) - in relazione alla direttiva 2014/24/UE in tema di appalti, di norme nazionali che prorogano “sine die” le concessioni per la raccolta di scommesse sportive già assegnate con precedenti bandi e dichiarate più volte illegittime dalla CGUE.</p> <p><i>Dubbio se tali disposizioni nazionali di sanatoria e proroga delle concessioni, che prevedono anche termini restrittivi per l'adempimento degli oneri amministrativi e finanziari, eluderebbero l'applicazione delle norme sugli appalti, realizzando, di fatto, una chiusura sul mercato nazionale dei potenziali nuovi operatori e impedendo l'accesso di nuovi operatori stranieri o l'emersione ed espansione di quelli già esistenti.</i></p>
<p><b>C-452/20</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>CONSIGLIO DI STATO</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA:</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE- AG. DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN. SALUTE</p>	<p><b>Mercato interno – Salute – Direttiva sul tabacco</b></p> <p>Interpretazione dei principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall'art. 5 del TUE, dall'art. 23, comma 3, della</p>

	<p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale, di cui all'art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 6/2016, nella parte in cui punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività, chiunque venda o somministri ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione.</i></p>
<p><b>C-462/20</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>TRIBUNALE DI MILANO</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>PCM – DIPARTIMENTO AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI – DAGL</p> <p>MIN. PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA</p> <p>INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE-</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali - Limitazione della Carta famiglia ai soli cittadini italiani e dell'UE- Possibili profili discriminatori</b></p> <p>Interpretazione delle direttive: 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di</i></p>

		<p><i>tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione Europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione.</i></p>
<p><b>C-497/20</b></p> <p><b>ITALIA</b></p> <p><b>CORTE DI CASSAZIONE</b></p>	<p>PCM – DIPARTIMENTO AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI – DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>ANAC – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali - Disposizioni istituzionali/Appalti pubblici - Esclusione dall'aggiudicazione di una gara - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ambito di applicazione- Interpretazione di norme nazionali in conflitto con il diritto UE - Esclusione - Omissione immotivata del rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato - Possibilità per le Sezioni Unite di operare direttamente il rinvio pregiudiziale - Esclusione - Legittimazione a contestare l'esito di una gara da parte di soggetto escluso - Inammissibilità- Principio di effettività della tutela giurisdizionale</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3 (principio di leale collaborazione tra gli S.M. e l'Unione), 19, paragrafo 1 (sui poteri della Corte di Giustizia UE di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei Trattati), del TUE e 2, paragrafi 1 e 2 (sulle categorie e settori di competenza dell'Unione) e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”).</p> <p><i>Dubbio se sia conforme alla normativa comunitaria l'interpretazione dell'art. 111, comma 8, della Costituzione e degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., contenuta nella sentenza n. 6/2018 della Corte Costituzionale, laddove viene stabilito che il rimedio del ricorso per cassazione non può essere utilizzato per impugnare pronunce del Consiglio di Stato basate su una interpretazione di norme nazionali che confliggono con quelle della Corte di giustizia europea.</i></p>

		<p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è proponibile ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato nei casi in cui detto Consesso abbia omesso immotivatamente di procedere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, precludendo, poi, alle Sezioni Unite la possibilità di effettuare direttamente il rinvio pregiudiziale, al fine di accertare l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, la compatibilità della sentenza impugnata con il diritto europeo.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione, e in particolare con i principi elaborati dalla Corte di giustizia, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'impresa esclusa da una gara di appalto, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata, non sarebbe legittimata a proporre censure rivolte a contestare l'aggiudicazione alla impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara.</i></p>
--	--	---

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-422/20</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE - AG. ENTRATE</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali - Certificato successorio europeo- Competenza dell'organo giurisdizionale - Dichiarazione di incompetenza - Vincolatività per l'organo giurisdizionale successivamente adito</b></p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, articolo 7 ("Competenza in caso di scelta di legge") , lettera a) in combinato disposto con</p>

		<p>l'articolo 22 ("Scelta di legge") e con l'articolo 83 ("Disposizioni transitorie"), par. 4.</p> <p><i>Dubbio se, secondo il diritto dell'UE in materia di certificato successorio europeo, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, sia necessario che quest'ultimo si dichiari espressamente incompetente ovvero se sia sufficiente una dichiarazione implicita di incompetenza.</i></p> <p><i>Dubbio se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulta dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro possa riesaminare la dichiarazione di incompetenza resa da quest'ultimo ovvero se questa sia vincolante.</i></p> <p><i>Dubbio se le disposizioni previste dal diritto U.E. sulla scelta della legge applicabile nell'ipotesi di successione si applichino anche quando, in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015, non vi sia una esplicita o tacita scelta della legge da parte del de cuius".</i></p>
<p><b>C-460/20</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA MIN INTERNO MIN. SVILUPPO ECONOMICO AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AGCOM-AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p><b>Tutela dei dati personali - Trattamento dei dati personali - Deindicizzazione dei dati - Diritto alla libertà di espressione e di informazione - Ponderazione dei diritti</b></p> <p>Interpretazione dell'art 17, par 3, lett a) - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») – del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) in relazione al diritto alla vita privata – art 7 CDFUE – e alla protezione dei dati personali – art 8 CDFUE e alla libertà di espressione e d'informazione – art 11 CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se, in caso di richiesta al gestore di un sito web di deindicizzazione dei propri dati ritenuti non veritieri e del conseguente processo di ponderazione degli interessi da parte di quest'ultimo, l'interessato possa ottenere nei</i></p>

		<p><i>confronti del fornitore dei contenuti una tutela giuridica, anche provvisoria, tesa a chiarire la questione dell'attendibilità del contenuto visualizzato nell'elenco dei risultati dal titolare del trattamento del motore di ricerca.</i></p>
<p><b>C-461/20</b></p> <p><b>SVEZIA</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>ANAC – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p> <p>AGCM – AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p><b>Appalti pubblici</b></p> <p>Successione del contraente ceduto a seguito di dichiarazione di insolvenza dell'aggiudicatario originario- Configurabilità di una ristrutturazione societaria- Interpretazione dell'articolo 72 ("Modifica di contratti durante il periodo di validità"), paragrafo 1, lettera d), ii), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE</p> <p><i>Dubbio se, a seguito della dichiarazione di insolvenza del contraente originario, il nuovo contraente a cui il curatore fallimentare ha ceduto il contratto, sia succeduto all'aggiudicatario senza che si renda necessario avviare una nuova procedura di gara.</i></p>
<p><b>C-483/20</b></p> <p><b>BELGIO</b></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA</p>	<p><b>Giustizia e diritti fondamentali – Status di protezione internazionale – Unità del nucleo familiare - Inammissibilità della domanda</b></p> <p>Interpretazione dell'art 33, par 2, lett a) - domande inammissibili - della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale in relazione agli artt. 18 - diritto di asilo - e 24 - diritti del minore - della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli artt. 2, 20, 23 e 31 della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che dispone che uno Stato membro debba dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale in quanto al richiedente sia stata già accordata una protezione</i></p>

		<p><i>da un altro Stato membro, nell'ipotesi in cui il richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto protezione nel primo Stato membro, sia l'unico genitore della famiglia nucleare presente al suo fianco, viva con lui e detto Stato membro gli abbia riconosciuto la potestà genitoriale sul minore.</i></p>
<p><b>C-484/20</b> <b>GERMANIA</b></p>	<p>MIN GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p><b>Tutela dei consumatori - Servizi di pagamento – Divieto di imposizione di spese applicabili per l'utilizzo di strumenti di pagamento</b></p> <p>Interpretazione dell'art 62, par 4 - spese applicabili – della direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di norme o prassi nazionali le quali, nell'ambito di un regime transitorio nei contratti di durata conclusi con i consumatori, vietano l'imposizione di spese aggiuntive per l'utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento qualora la relativa obbligazione contrattuale sia sorta dopo il 13 gennaio 2018 - data di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 nel diritto nazionale- ma consentono tale imposizione per le obbligazioni sorte prima di tale data ma l'espletamento di ulteriori operazioni di pagamento sia iniziato solo successivamente.</i></p>